

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2022

Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili. (22A04372)

(GU n.182 del 5-8-2022)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, così come modificato dall'art. 1, commi 295 e 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 - termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto, in particolare, il comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto comma 495 dell'art. 1 della legge 160 del 2019, modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;

Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto, per l'annualita' 2020, al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-ter secondo cui per le finalita' di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo commissariale;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Preso atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere al medesimo Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in

progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, contava complessivamente cinquemilacinquecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque nella Regione Basilicata, millenovecentotrentacinque nella Regione Calabria, duemilanoventotattantatré nella Regione Campania e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 ha riguardato quattromilacinquecentonovantaquattro lavoratori, residuando in tal modo novecentoventotto lavoratori da stabilizzare;

Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che dal controllo incrociato degli elenchi di Anpal Servizi aggiornati alla data del 14 aprile 2021 e di quelli trasmessi dalle regioni relativi ai lavoratori socialmente utili già assunti a tempo indeterminato, n. 226 risultano già fuoriusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali (assunzioni a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla data suddetta, al netto dei lavoratori già considerati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, ne residuano n. 702 unità;

Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 31 marzo 2022 - disposta, da ultimo, con la citata legge n. 15 del 2022 in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico e' volta a favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto dei successivi interventi legislativi di cui ai citati art. 37-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 e secondo periodo del comma 495, dell'art. 1 della legge 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto-legge n. 228 del 2021;

Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Articolo 8, comma 1,

del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.»;

Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Viste le istanze del Comune di Casoria e della Comunita' montana Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualita' di utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, ai sensi dell'art. 37-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, hanno manifestato la volonta' di stabilizzare, rispettivamente, cinquantotto e numero uno di lavoratori che erano gia' risultati ammissibili nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla conseguente stabilizzazione;

Vista l'istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giugno 2021, successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 2022, relativa alla richiesta di contributo per la stabilizzazione di un lavoratore rientrante fra quelli che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per disguidi tecnici, non era pervenuta in occasione dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022;

Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi quattrocentotrenta lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Vista l'istanza del Comune di Alessandria del Carretto (CS) del 23 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0049285 del 25 luglio 2021, di integrazione dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, con cui si chiede di aumentare le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria del Carretto da diciannove a venti unita', includendovi, altra unita' che di fatto gia' nel 2020 era in possesso di tutti i necessari requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo comune;

Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0050057 in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esaminata la documentazione inviata dal Comune di Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere al

contribuito il Comune di Alessandria del Carretto (CS) per una ulteriore unita' rispetto a quella gia' previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 30 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti:

lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

	A	B	C (AxB)
	N. LSU FSOF Istanze ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale e annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo
Basilicata	7	9.926,22	65.073,54
Calabria	20	9.926,22	185.924,40
Campania	287	9.926,22	2.668.015,14
Puglia	116	9.926,22	1.078.361,52
Totale	430	9.926,22	3.997.374,60

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

	A	B	C (AxB)
	N. lavoratori istanze ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo totale
Campania	1	9.926,22	9.926,22
Totale	1	9.926,22	9.926,22

2. Le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria del Carretto (CS) sono aumentate di una unita' rispetto a quelle gia' previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso riconoscendo il contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22.

3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalita' di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione  
Brunetta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1808

ELENCO ALLEGATO 1

lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCO ALLEGATO 2

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

Parte di provvedimento in formato grafico